

CIRCOLARE NOVEMBRE 2018

Prossime scadenze:

- **16 novembre 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 novembre 2018:** versamento della terza rata riferibile all'anno 2018 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 novembre 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 novembre 2018:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre 2018;
- **30 novembre 2018:** versamento dei secondi acconti d'imposta per l'anno in corso.

Servizi Professionali Srl

Le novità del Decreto fiscale "collegato" alla legge di Bilancio 2019

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come "Pace fiscale", la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta "lotteria dei corrispettivi".

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all'estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

- **attuazione della "pace fiscale"** – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta "pace fiscale", che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ("rottamazione delle cartelle ter"), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;
- **esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica** – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 ("Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA") se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- **modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019** – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all'effettuazione dell'operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
- **eliminazione dell'obbligo di numerazione delle fatture d'acquisto** - È stato eliminato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il SdI);

Servizi Professionali Srl

- **modifica dei termini per la detrazione dell'IVA** – È stato stabilito che l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;
- **modifica dell'ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica** - È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- **trasmissione telematica dei corrispettivi** – È stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L'obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;

Si ritiene opportuno evidenziare che il decreto, all'esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

La rottamazione delle cartelle-ter

L'art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una "nuova" definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta "rottamazione delle cartelle-ter".

Per aderire alla definizione agevolata occorrerà presentare l'apposito modello entro il 30 aprile 2019 e potranno essere definiti i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il modello da presentare, denominato **modulo DA-2018**, è già disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione presenti sul territorio nazionale.

Successivamente alla presentazione, Agenzia Entrate Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata inviando i relativi bollettini di pagamento.

Servizi Professionali Srl

È possibile richiedere un prospetto informativo con l'elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.

In caso di adesione alla sanatoria **verranno cancellati**:

- **gli interessi di mora e le sanzioni** incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- **le somme e le sanzioni aggiuntive** (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 potrà avvenire in un'unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.

In caso di versamento rateale si applicherà il tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
- b. sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata.

Per gli stessi carichi, l'agente della riscossione non potrà:

1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

La "rottamazione" può rappresentare una **interessante opportunità**, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per esaminare, con incontri dedicati, i casi specifici che ci vorrete sottoporre

Servizi Professionali Srl

I nuovi termini per l'emissione e l'invio della fattura elettronica

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 6 del medesimo decreto.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura "si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente", la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione al Servizio di Interscambio – SdI.

L'art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (collegato fiscale alla Manovra) è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Con l'art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha inoltre previsto che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni siano disapplicate o ridotte se la fattura elettronica viene emessa/inviata entro determinati termini.

Quindi in sintesi:

| Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 | |
|--|---------------------------|
| Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA. | NESSUNA SANZIONE |
| Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA del periodo successivo. | SANZIONI RIDOTTE DELL'80% |
| Dal 1° luglio 2019 | |
| Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. | |

Servizi Professionali Srl

Decreto Dignità: pubblicata la circolare esplicativa su contratti a termine e somministrazione di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Circolare del 31 ottobre 2018, n. 17 - ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Di particolare interesse il chiarimento in merito alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti a termine: al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza (non è, dunque, possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto).

Si ha, invece, il rinnovo del contratto quando "un nuovo contratto a termine" decorre dopo la scadenza del precedente.

La contrattazione collettiva (contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) potrà intervenire per derogare alla durata massima del contratto a termine (quindi, anche superiore rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi): la suddetta contrattazione collettiva, però, non potrà in alcun modo intervenire sul nuovo regime delle condizioni, ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2015.

In merito alla sussistenza del requisito della forma scritta, il MLPS ha chiarito che viene esclusa la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, ferma restando la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l'esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi.

Per le fattispecie dei rinnovi e delle proroghe, la nuova disciplina trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti. Fino a tale data, pertanto, le proroghe e i rinnovi restano disciplinati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015, nella formulazione antecedente al D.L. n. 87/2018 .

Terminato il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione n. 96/2018 , dal 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l'obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi).

Servizi Professionali Srl

Acconti d'imposta in scadenza al 30/11/2018

Ricordiamo che venerdì 30 novembre 2018 andrà versata la seconda rata d'acconto per il 2018 relativa a:

- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
- IRAP;
- IVIE e IVAFE;
- cedolare secca sulle locazioni;
- contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- a) per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- b) per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.